

ANCE

Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: le principali novità

2017

Il documento illustra le principali novità che sono contenute nel Disegno di legge delega *per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza* approvato l'11 ottobre 2017 e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come è noto il provvedimento giunge a valle dei lavori della Commissione di esperti (*"Commissione Rordorf"*), istituita con il Decreto del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2015, che ha individuato i principali contenuti della legge delega.

In merito, si evidenzia che, **trattandosi** di una **legge delega**, a questa seguiranno uno o più **Decreti Legislativi** (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) che **conterranno** la **riforma vera e propria** del **diritto fallimentare** che è oggi disciplinato dal R.D. n.267/1942.

I contenuti principali della delega

Art. 2 Principi generali

Tra i principi generali in merito ai quali il Governo si dovrà attenere per la riforma delle procedure concorsuali si segnalano le seguenti:

- **sostituzione** del termine «**fallimento**» con l'espressione «**liquidazione giudiziale**»;
- introduzione della **definizione dello stato di crisi**;
- adozione di **un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore** che prevedono la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero nel caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza;
- **assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore**, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- **riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali** con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
- priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, **purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa**;
- **specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale**, con adeguamento degli organici degli uffici.

AZIONE ANCE E RISULTATI OTTENUTI

L'ANCE sia alla Camera che al Senato ha più volte ribadito la necessità che fosse declinata la definizione del "fallimento onesto" volta a prevedere la distinzione tra i casi in cui l'insolvenza sopraggiunga a causa di condizioni oggettive e sfavorevoli del mercato rispetto a quella causata da una negligenza da parte degli amministratori. Su questo tema c'è stata molta attenzione da parte del Senato che sia in Commissione che in Aula ha approvato diversi ordini del giorno:

- G/2681/4/2 (a firma del Sen. Albertini – Gruppo AP) che impegna il Governo a: *"valutare in sede di attuazione del provvedimento la necessità che la riforma sia integrata con l'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori"*;

-G/2681/7/2 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell'esercizio della delega a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.11 (relativo alla codificazione del fallimento onesto con la previsione di criteri oggettivi);

-G/2681/8/2 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell'esercizio della delega a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.12 (relativo alla codificazione del fallimento onesto con una formulazione di principio);

- G/2.100 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell'esercizio della delega a valutare l'opportunità di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa; a valutare l'opportunità di individuare misure volte a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l'ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori”.

Il Sen. Pagliari, Relatore del provvedimento, inoltre, durante l'esame del provvedimento al Senato ha sottolineato che “assicurerà nell'ambito dei decreti delegati che sarà valutato adeguatamente il tema delle conseguenze per l'imprenditore, con una sottolineatura forte tra l'insolvenza imputabile all'imprenditore e quella dovuta invece a cause superiori al governo della situazione da parte sua (...) che ha determinato il fallimento di innumerevoli imprese per fattori che non dipendevano dalla loro gestione (uno tra gli altri, il settore dell'edilizia, a seguito della contrazione intervenuta nel comparto.

Art. 4 Procedure d'allerta e di composizione assistita della crisi

Il Disegno di legge delega introduce delle forme di risoluzione della crisi aziendale, consistente in **“procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”**, che dovrebbero consentire all'impresa in difficoltà di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria.

In particolare, si prevede che il debitore venga assistito da un esperto iscritto ad un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi (istituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con l'incarico di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore ed i creditori entro un termine massimo di sei mesi.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione concordata è previsto che l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima.

Si prevede a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo.

Si dispone, inoltre, l'**obbligo** in capo ai **creditori pubblici qualificati**, tra cui l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli **organi di controllo della società il perdurare dell'inadempimento** di importo rilevante affinché questi provveda entro i **successivi tre mesi** ad avviare la **composizione assistita della crisi**, ovvero ad estinguere il debito oppure ad avviare un accordo con il creditore pubblico qualificato.

La legge delega prevede, inoltre, delle misure premiali sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità personale in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Le procedure d'allerta non trovano applicazione alle società quotate in borsa o in altri mercati regolamentati, e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea.

AZIONE ANCE E RISULTATI OTTENUTI

In accoglimento delle richieste dell'ANCE, nell'ambito delle misure premiali a favore del debitore che ricorra tempestivamente alle procedure d'allerta, è stata riconosciuta durante l'iter del provvedimento alla Camera, tra l'altro, «una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura».

Art. 6 Concordato preventivo

La legge delega prevede anche il riordino della normativa sulla disciplina del concordato preventivo. Il concordato, si ricorda, consente all'imprenditore in stato di insolvenza di tentare il risanamento dell'impresa evitando il fallimento, attraverso la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), ovvero la prosecuzione dell'attività (concordato in continuità aziendale).

In particolare il provvedimento prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

- **concordato liquidatorio:** viene **ammesso** nella sola ipotesi in cui sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con la precisazione che deve essere assicurato, in ogni caso, il **pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari**;
- **concordato in continuità aziendale:** tra i diversi principi si prevede che :
 1. il piano possa contenere una **moratoria** per il **pagamento** dei **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche superiore ad un anno**, fermo restando il loro diritto di voto;
 2. la **disciplina si applichi anche** alla **proposta di concordato** che preveda sia la **continuità aziendale** sia la **liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa**, a condizione che si possa ritenere in concreto che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
 3. la stessa operi anche nei casi in cui l'**azienda** sia **oggetto di contratto di affitto**, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.

AZIONE ANCE E RISULTATI OTTENUTI

*Come richiesto dall'ANCE, nel corso dell'iter di discussione del provvedimento alla Camera è stata prevista la **possibilità di riduzione del debito IVA nell'ambito del concordato preventivo che preveda la transazione fiscale** (ossia l'accordo tra il debitore ed il Fisco).*

*Tale novità si aggiunge ad una **disposizione di identico contenuto** già adottata con la **legge di Bilancio 2017** (legge n.232/2016).*

Sul punto si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame alla Camera è stato approvato un ordine del giorno (9/3671-bis – A/12, Dambrosio, Matarrese, Vargiu) che impegna il Governo “a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, valutandone la parametrizzazione all'entità dell'attivo realizzato e stabilendo un eventuale tetto in relazione all'attivo medesimo”.

Art. 10 Privilegi

Si prevede che il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando l'ordine delle cause legittime di prelazione.

AZIONE ANCE E RISULTATI OTTENUTI

L'Ance nell'ambito della revisione del sistema privilegi aveva richiesto un'attenzione in merito a quelli relativi ai crediti erariali, per imposte dirette e indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali mediante l'introduzione di una soglia predeterminata per il soddisfacimento del credito privilegiato al fine di poter garantire il pagamento dei crediti chirografari.

Su tale tema è stato in Commissione al Senato accolto un ordine del giorno *G/2681/9/2 (a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) che impegna il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 10.1 (relativo alla revisione dei privilegi relativi a crediti erariali con soglia predeterminata ossia entro una misura percentuale entro la quale i crediti relativi ai tributi (erariali e non) continuano ad essere privilegiati mentre la parte restante confluisce tra i crediti chirografari).*

Ulteriori disposizioni d'interesse

Tra le ulteriori disposizioni di interesse si segnalano le seguenti:

- introduzione di una **specificata disciplina** relativa all'**insolvenza dei gruppi d'impresa** (art. 3);
- **riordino** della **materia** relativa agli **accordi** di **ristrutturazione** del debito ed alla **crisi** da **sovraindebitamento** (art. 5 e art. 9);;
- **estensione** dell'**applicabilità** dell'istituto dell'**esdebitazione** (che consiste nella liberazione dai debiti che non siano stati onorati al termine della procedura concorsuale), già prevista per le persone fisiche, anche alle **società** e introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto per le insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione al Tribunale (art.8).

: